



Tax Newsletter n. 11/2018

Tax & Legal



Highlights:

Legislazione

Legge di Bilancio 2019 e Collegato fiscale

Prassi

Fusione societaria - Limiti di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR - Irrilevanza

Scissione societaria - Non abusività

Giurisprudenza

Esterovestizione - Sede dell'attività economica - Elementi indicativi

kpmg.com/it

Indice

Parte prima

Legislazione

- 1 [Pagina 6](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi - Imposte indirette - IVA - Riscossione**
Legge di Bilancio 2019 - L. n. 145 del 30 dicembre 2018
- 2 [Pagina 7](#) **Condono - IVA - Processo tributario - Riscossione**
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria - Conversione in Legge del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 - L. n. 136 del 17 dicembre 2018
- 3 [Pagina 8](#) **Imposte sui redditi - Statuto del contribuente**
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (ATAD 1) come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (ATAD 2) relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi - Decreto Legislativo n. 142 del 29 novembre 2018
- 4 [Pagina 9](#) **IVA**
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo - D.Lgs. n. 141 del 29 novembre 2018
- 5 [Pagina 9](#) **IVA**
Fatturazione elettronica - Modifiche ai Provvedimenti 30 aprile e 5 novembre 2018 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 524526 del 21 dicembre 2018
- 6 [Pagina 10](#) **Sanzioni amministrative**
Saggio di interesse legale per il 2019 - Aumento allo 0,8 per cento - D.M. 12 dicembre 2018

Parte seconda

Prassi

- 1 [Pagina 11](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
ACE - Norma antielusiva di cui all'art. 10, comma 4 del D.M. 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE) - Conferimenti provenienti da soggetti non residenti- Applicabilità dell'esimente di cui alla lettera b) - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 88 del 3 dicembre 2018
- 2 [Pagina 11](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
ACE - Norma antielusiva di cui all'art. 10, comma 3 lett. e) del D.M. 14 marzo 2012 - Disapplicazione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 95 del 5 dicembre 2018
- 3 [Pagina 11](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
ACE - Fusione inversa - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 98 del 6 dicembre 2018
- 4 [Pagina 11](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
ACE - Norma antielusiva di cui all'art. 10, comma 3 lett. a) del D.M. 3 agosto 2017 - Disapplicazione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 99 del 6 dicembre 2018
- 5 [Pagina 12](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo - Costi commissionati alla società italiana dal socio unico non residente: compete - Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 15 dell'11 dicembre 2018
- 6 [Pagina 12](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
ACE - Differenze da fusione contabilizzata in base all'IFRS 3 - Irrilevanza - Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 16 dell'11 dicembre 2018
- 7 [Pagina 12](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
Costi sostenuti per la quotazione- Inerenza - Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 19 del 27 dicembre 2018

- 8 [Pagina 12](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
Reddito di lavoro dipendente - Detassazione dei premi di risultato - Condizioni - Conseguimento di un risultato incrementale: necessita - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 130 del 27 dicembre 2018
- 9 [Pagina 12](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
Regime speciale per i lavoratori c.d. impatriati - Requisiti - Residenza fiscale all'estero per almeno due anni precedenti il rimpatrio - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 133 del 27 dicembre 2018
- 10 [Pagina 13](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
Regime speciale per i lavoratori c.d. impatriati - Requisiti - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 136 del 27 dicembre 2018
- 11 [Pagina 13](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
Addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori del settore finanziario sotto forma di bonus e stock option - Applicabilità sull'eccedenza rispetto alla retribuzione fissa - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 146 del 28 dicembre 2018
- 12 [Pagina 13](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
Rideterminazione dei valori delle partecipazioni non quotate - Giuramento della perizia di stima entro il 30 giugno 2017 - Necessità - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 153 del 28 dicembre 2018
- 13 [Pagina 13](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
ACE - Norma antielusiva di cui all'art. 10, comma 3 lett. a) e comma 4 lett. a) del D.M. 3 agosto 2017 - Disapplicazione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 166 del 28 dicembre 2018
- 14 [Pagina 14](#) **Imposte sui redditi**
Fusione per incorporazione - Deducibilità delle perdite ed eccedenze ACE della incorporata - Limitazione di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR - Mancato superamento del limite del patrimonio netto - Irrilevanza - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 93 del 5 dicembre 2018
- 15 [Pagina 14](#) **Imposte sui redditi**
Fusione per incorporazione - Deducibilità degli interessi passivi della incorporata holding pura - Limitazione di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR - Mancato superamento del test di vitalità - Irrilevanza - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 94 del 5 dicembre 2018
- 16 [Pagina 14](#) **Imposte sui redditi - IRAP**
Locazione immobiliare - Contributo ricevuto per allestimento locali - Principio di derivazione rafforzata - Imputazione pro rata temporis anche ai fini fiscali - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 100 del 6 dicembre 2018
- 17 [Pagina 15](#) **Imposte sui redditi - IRAP**
Intermediari finanziari - Definizione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 106 del 13 dicembre 2018
- 18 [Pagina 15](#) **Imposte sui redditi**
Principio di derivazione rafforzata - Risoluzione di contratto di leasing - Indennizzo - Imputazione temporale - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 108 del 17 dicembre 2018
- 19 [Pagina 15](#) **Imposte sui redditi**
Fusione per incorporazione - Riporto di perdite, eccedenze di interessi passivi e ACE - Limitazione di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR - Mancato superamento del limite del patrimonio netto - Irrilevanza - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 109 del 17 dicembre 2018
- 20 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi**
Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Agenzia delle Entrate, Comunicato del 20 dicembre 2018
- 21 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi**
Merger leveraged buyout (MLBO) - Riporto di perdite, eccedenze di interessi passivi e ACE - Limitazioni di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR - Mancato superamento del limite del patrimonio netto e del test di vitalità - Irrilevanza - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 127 del 24 dicembre 2018
- 22 [Pagina 17](#) **Imposte sui redditi**
Reddito di lavoro dipendente - Emolumenti corrisposti alla cessazione del rapporto - Lavoro prestato esclusivamente all'estero da un non residente distaccato - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 132 del 27 dicembre 2018
- 23 [Pagina 17](#) **Imposte sui redditi - IVA**
Finanziamento attraverso lo strumento del crowdfunding- Regime fiscale - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 137 del 28 dicembre 2018

- 24 [Pagina 17](#) **Imposte sui redditi**
Reddito di lavoro dipendente - Lavoro prestato in parte all'estero da un non residente distaccato in Italia - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 148 del 28 dicembre 2018
- 25 [Pagina 18](#) **Imposte sui redditi**
Regime dei dividendi da paradisi fiscali - Società intermedia 'figlia' ai sensi della direttiva madre-figlia - Disapplicazione - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 20 del 31 dicembre 2018
- 26 [Pagina 18](#) **IVA**
Trattamento, ai fini IVA, dei servizi elettronici - Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi - Ricevuta fiscale - Copia inviata a mezzo e-mail - Ammissibilità - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 96 del 4 dicembre 2018
- 27 [Pagina 18](#) **IVA**
Piano attestato di risanamento - Note di variazione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 110 del 17 dicembre 2018
- 28 [Pagina 18](#) **IVA**
Esercizio del gioco e della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS - Attività di verifica obbligatorie - Esenzione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 112 del 18 dicembre 2018
- 29 [Pagina 19](#) **IVA**
Concordato preventivo con continuità aziendale - Note di variazione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 113 del 18 dicembre 2018
- 30 [Pagina 19](#) **IVA**
Recupero dell'IVA erroneamente addebitata in rivalsa - Prestazioni rese nell'ambito di Expo Milano 2015 - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 115 del 18 dicembre 2018
- 31 [Pagina 19](#) **IVA**
Contratti di scrittura connessi con gli spettacoli - Aliquota agevolata del 10 per cento - Applicabilità - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20 del 21 dicembre 2018
- 32 [Pagina 20](#) **IVA**
Dichiarazione d'intento - Errata compilazione - Sanzioni applicabili - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 126 del 21 dicembre 2018
- 33 [Pagina 20](#) **IVA**
Fatturazione elettronica - Agenzia delle Entrate, Risposte alle domande più frequenti del 21 dicembre 2018
- 34 [Pagina 20](#) **IVA**
Gruppo IVA - Scheda informativa - Agenzia delle Entrate, Comunicato n. 119 del 24 dicembre 2018
- 35 [Pagina 20](#) **IVA**
Trattamento, ai fini IVA, delle cessioni di energia elettrica da parte di soggetto passivo stabilito in Svizzera a soggetti passivi rivenditori stabiliti in Italia - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 140 del 27 dicembre 2018
- 36 [Pagina 21](#) **Statuto del contribuente**
Scissione parziale non proporzionale - Abusività: non sussiste - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 91 del 4 dicembre 2018
- 37 [Pagina 21](#) **Statuto del contribuente**
Scissione parziale non proporzionale - Abusività: non sussiste - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 101 del 5 dicembre 2018
- 38 [Pagina 21](#) **Statuto del contribuente**
Scissione parziale proporzionale - Abusività: non sussiste - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 139 del 27 dicembre 2018

Parte terza

Giurisprudenza

- 1 [Pagina 22](#) **Accertamento**
Controllo formale delle dichiarazioni - Ambito applicativo - Differenza dall'accertamento - Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sentenza n. 1698 del 25 ottobre 2018
- 2 [Pagina 22](#) **Accertamento - IVA**
Acquisto relativo ad un'operazione inesistente - Indetraibilità - Cassazione, Ordinanza n. 29322 del 14 novembre 2018
- 3 [Pagina 22](#) **Accertamento - Imposte indirette**
Conferimento immobiliare in trust - Inapplicabilità - Fattispecie - Cassazione, Ordinanza n. 31445 del 5 dicembre 2018
- 4 [Pagina 22](#) **Imposte sui redditi**
Servizi infra gruppo prestati da consolidante a consolidata - Inerenza: sussiste - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2486 del 30 maggio 2018
- 5 [Pagina 23](#) **Imposte sui redditi**
Polizze 'unit linked' - Natura - Redditi di capitale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 5608 del 10 dicembre 2018
- 6 [Pagina 23](#) **Imposte sui redditi**
Consolidato fiscale-Dichiarazione presentata oltre i 90 giorni - Riporto delle perdite: compete - Cassazione, Sentenza n. 32076 del 12 dicembre 2018
- 7 [Pagina 23](#) **Imposte sui redditi**
Robin tax - Illegittimità costituzionale - Effetti temporali - Cassazione, Sentenza n. 32716 del 18 dicembre 2018
- 8 [Pagina 23](#) **Imposte sui redditi**
Società non operative - Albergo affittato a terzi - Disapplicazione della disciplina: irrilevanza - Cassazione, Ordinanza n. 33002 del 20 dicembre 2018
- 9 [Pagina 23](#) **Imposte sui redditi**
Esterovestizione - Luogo della sede dell'attività economica - Elementi indicativi - Cassazione, Sentenza n. 33234 del 21 dicembre 2018
- 10 [Pagina 24](#) **IVA**
Responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972- Automatismo - Determinazione del valore normale: parametri - Cassazione, Sentenza n. 31057 del 30 novembre 2018
- 11 [Pagina 24](#) **IVA**
Riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento - Vincoli - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-672/17 del 6 dicembre 2018
- 12 [Pagina 24](#) **IVA**
Compensazione di un credito d'imposta per un ammontare superiore all'importo consentito - Ravvedimento operoso - Omesso versamento: sussiste - Cassazione, Sentenza n. 31706 del 7 dicembre 2018
- 13 [Pagina 24](#) **IVA**
Locazione di immobili di esercizio commerciale unitamente a beni mobili necessari per tali esercizi - Trasferimento di azienda: non sussiste - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-17/18 del 19 dicembre 2018
- 14 [Pagina 25](#) **IVA**
Locazione di immobili di esercizio commerciale unitamente a beni mobili necessari per tali esercizio - Prestazione di servizi unitaria: sussiste - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-17/18 del 19 dicembre 2018
- 15 [Pagina 25](#) **Processo tributario**
Formazione del silenzio rifiuto - Successiva emanazione del diniego espresso - Impugnazione - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 3846 del 18 settembre 2018

Parte prima

Legislazione

1

Agevolazioni - Imposte sui redditi - Imposte indirette - IVA - Riscossione

Legge di Bilancio 2019 - L. n. 145 del 30 dicembre 2018

La Legge di Bilancio 2019 è stata pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62, ed è in vigore dall'1 gennaio 2019. Le singole disposizioni possono prevedere tuttavia decorrenze differenziate. Tra le novità fiscali di maggiore interesse per le società, contenute nell'art. 1, si segnalano le seguenti:

- la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (c.d. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019, ed una riduzione degli aumenti per gli anni successivi (comma 2);
- l'introduzione di una nuova imposta sui servizi digitali (commi 35-47);
- un'aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo del 24 per cento - c.d. Mini-IRES) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti (commi 28-33);
- la proroga e rimodulazione - differenziando il beneficio secondo gli investimenti effettuati - del c.d. iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (commi 60-65 e 229);
- la modifica del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché dell'importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni (commi 70-72);
- la proroga del credito d'imposta formazione 4.0, che viene esteso alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 ed i cui importi sono modulati in base alla dimensione delle imprese (commi 78-81);
- il raddoppio, dal 20 al 40 per cento, della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali (comma 12);
- l'incremento del prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (comma 1051);
- la proroga, per le persone fisiche non imprenditori residenti e per le società non residenti senza stabile organizzazione, della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (commi 1053-1054);
- la riproposizione (commi 940-948) delle disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa per i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, da eseguire nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data. Le imposte sostitutive sono pari al 16 per cento per i beni ammortizzabili e al 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Gli effetti fiscali decorrono:
 - in termini generali, dal terzo esercizio successivo (ovvero, dal 2021, per i soggetti 'solari');
 - dall'inizio del quarto esercizio successivo (ovvero, dall'1 gennaio 2022, per i soggetti 'solari'), con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze.

È possibile affrancare il saldo attivo iscritto a fronte della rivalutazione con l'imposta sostitutiva del 10 per cento, nonché riallineare i valori civili e fiscali dei beni, con un'imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione.



- Il differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10 per cento di componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità viene sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato (commi 1056 e 1065);
- l'innalzamento dell'acconto per l'imposta sulle assicurazioni all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 (comma 1066);
- per il primo periodo di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 da parte di enti creditizi e finanziari - principio che impone l'adozione di stringenti criteri di valutazione contabile dei crediti deteriorati e deteriorabili - una limitata deducibilità dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione dell'IFRS 9 (il 10 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta, il 90 per cento nei nove periodi d'imposta successivi, commi 1067-1069); tale deducibilità è consentita a partire dal primo periodo di adozione dello *standard* nei confronti della clientela;
- la concessione della facoltà di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni soggetti, attualmente obbligati all'utilizzo di detti principi, ove si tratti di enti e società non quotati (commi 1070-1071).
- l'allungamento del periodo di deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, ove non ancora dedotte ai fini IRES e IRAP fino al 31 dicembre 2017 (comma 1079);
- l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica - ACE (comma 1080);
- la previsione di retroattività dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (comma 1084).

2

Condono - IVA - Processo tributario - Riscossione

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria - Conversione in Legge del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 - L. n. 136 del 17 dicembre 2018

Il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, recante 'Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria' (c.d. Collegato fiscale alla manovra di Bilancio 2019), pubblicato in G.U. n. 247 del 23 ottobre (cfr. la nostra [TNL n. 9/2018](#)) è stato convertito mediante la Legge n. 136 del 17 dicembre, pubblicata in G.U. n. 293 del 18 dicembre, ed in vigore dalla stessa data. Il decreto è in vigore dal 24 ottobre 2018, ma per varie disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Tra le novità fiscali introdotte in sede di conversione si segnalano:

- La riduzione della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti, da 30 a 20 milioni di euro di investimenti, per le istanze presentate a decorrere dall'1 gennaio 2019 (art. 01);
- Il differimento dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2022 dell'applicazione del *reverse charge* per alcune operazioni menzionate dall'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, quali: le cessioni di telefoni cellulari; le cessioni di *console* da gioco, *tablet PC*, *laptop* e dispositivi a circuito integrato; le cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori. Questa modifica risulta conforme a quanto ha disposto la direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018.

- La possibilità di sanare le irregolarità e violazioni di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, mediante il versamento di una sanzione pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, oltre alla rimozione della violazione. Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. Un provvedimento disciplinerà le modalità attuative di questa previsione (art. 9).
- Le modifiche alla disciplina del gruppo IVA, estesa dal decreto ai gruppi bancari cooperativi (art. 20).
- La possibilità, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di valutare i titoli dell'attivo circolante, nel bilancio 2018, in base al loro valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Il decreto detta disposizioni specifiche per le imprese assicurative (art. 20-*quater*).
- La previsione di 18 rate di pagamento, in luogo delle 10 previste originariamente dal decreto, ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 3).
- Per quanto riguarda la definizione delle controversie tributarie (art. 6), la possibilità di definire versando il 90 per cento, anziché l'intero valore della controversia. E' stato inserito *ex novo* l'art. 2-*ter* ai sensi del quale l'importo scende al 5 per cento nel caso in cui il contribuente risulti vittorioso in entrambi i gradi di merito e la lite sia pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2018);
- Una intensificazione dei controlli nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale né a tutoraggio (art. 16-*quinquies*);
- L'estensione alla Guardia di Finanza del potere, precedentemente previsto solo in capo all'Agenzia delle Entrate, di richiedere al Presidente della Commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente e dei soggetti obbligati in solido, nonché l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda (art. 16-*septies*).

3

Imposte sui redditi - Statuto del contribuente

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (ATAD 1) come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (ATAD 2) relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi - Decreto Legislativo n. 142 del 29 novembre 2018

Il decreto di recepimento della direttiva c.d. ATAD (*anti tax avoidance directive*) è stato pubblicato sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 ed è in vigore dal 12 gennaio 2019. Le relative disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione delle norme relative ai c.d. disallineamenti da ibridi, che presentano decorrenza differita. L'art. 13 del decreto prevede tuttavia disposizioni transitorie.

In sintesi, le norme del decreto modificano i seguenti istituti della fiscalità diretta delle società.

- Regime di deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96 del TUIR (art. 1);
- Regole relative al trasferimento all'estero della residenza di cui all'art. 166 del TUIR, c.d. *exit tax* (art. 2);



- Regole relative ai trasferimenti in ingresso di cui all'art. 166-*bis* del TUIR, c.d. *entry tax* (art. 3);
- Regime delle *controlled foreign companies* o *CFC* di cui all'art. 167 del TUIR (art. 4);
- Regime di imposizione dei dividendi da paradisi fiscali e delle plusvalenze dalla cessione di partecipazioni in società non residenti (art. 5);

Inoltre, introduce misure dirette a contrastare i c.d. disallineamenti da ibridi (artt. 6-11) e una definizione di intermediari finanziari valevole ai fini delle imposte dirette (art. 12).

4

IVA

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo - D.Lgs. n. 141 del 29 novembre 2018

Il decreto di recepimento della direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (*vouchers*) è stato pubblicato sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 ed è in vigore dal giorno successivo. L'articolo 2 stabilisce tuttavia che le relative disposizioni si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018. L'art. 1 del decreto modifica il D.P.R. n. 633 del 1972, mediante l'introduzione degli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, che prevedono, in sintesi, quanto segue.

- Per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
- Un buono-corrispettivo si definisce rispettivamente 'monouso' o 'multiuso' se al momento della sua emissione è nota o non la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto.
- L'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) si considera effettuata, nel caso dei buoni monouso, al momento (precedente) del trasferimento del buono; nel caso dei buoni multiuso, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6, mentre il precedente trasferimento del buono non assume rilevanza.

Il decreto modifica anche l'art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alla determinazione della base imponibile IVA, nel caso di utilizzo di buoni corrispettivo.

5

IVA

Fatturazione elettronica - Modifiche ai Provvedimenti 30 aprile e 5 novembre 2018 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 524526 del 21 dicembre 2018

A seguito dell'istituzione di un apposito tavolo tecnico tra l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia ha individuato alcune misure di sicurezza ulteriori che hanno reso necessario integrare i Provvedimenti del 30 aprile 2018 e 5 novembre 2018.

Tenuto conto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 511 del 20 dicembre 2018, l'Agenzia rende disponibile - ai fini della consultazione e acquisizione (*download*) - l'intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne effettua la memorizzazione, solo nel caso in cui l'operatore IVA - o un intermediario appositamente delegato - ovvero il consumatore finale, abbiano aderito espressamente al servizio di consultazione.

I *file* delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl).

In assenza dell'adesione al servizio, l'Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il *file* xml della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa; una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il Sdl, compreso il codice *hash* che caratterizza univocamente il documento.

Tali dati sono resi disponibili in consultazione esclusivamente agli operatori IVA, nonché ai contribuenti, diversi dalle persone fisiche consumatori finali, che non sono titolari di Partita IVA (ad esempio enti non commerciali e condomini). Nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

6

Sanzioni amministrative

Saggio di interesse legale per il 2019 - Aumento allo 0,8 per cento - D.M. 12 dicembre 2018

L'art. 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, stabilisce che, a decorrere dall'1 gennaio 2019, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile è elevata dall'attuale 0,3 per cento allo 0,8 per cento annuo. Il tasso in questione è applicabile, tra l'altro, al fine di determinare gli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Parte seconda

Prassi

1

Agevolazioni - Imposte sui redditi

ACE - Norma antielusiva di cui all'art. 10, comma 4 del D.M. 3 agosto 2017 (nuovo decreto ACE) - Conferimenti provenienti da soggetti non residenti- Applicabilità dell'esimente di cui alla lettera b) - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 88 del 3 dicembre 2018

Al fine di qualificare la giurisdizione del soggetto conferente come inclusa tra i Paesi *white listed* e di poter, dunque, ritenere applicabile l'esimente dell'articolo 10, comma 4, lettera b), del nuovo decreto ACE, deve farsi riferimento alla data in cui il conferimento è stato eseguito, verificando la composizione della compagine sociale del soggetto conferente con riguardo ai soci risultanti alla data in cui viene ricevuto il conferimento in parola.

Nel caso di specie, poiché la conferente lussemburghese è controllata indirettamente da sei fondi localizzati nel Jersey e, si assume, regolamentati, ed i conferimenti sono stati effettuati nel 2017, ossia in data successiva a quella di entrata in vigore dell'accordo per lo scambio di informazioni tra Italia e Jersey, trova applicazione l'esimente di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 10 del Nuovo Decreto ACE.

2

Agevolazioni - Imposte sui redditi

ACE - Norma antielusiva di cui all'art. 10, comma 3 lett. e) del D.M. 14 marzo 2012 - Disapplicazione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 95 del 5 dicembre 2018

La norma antielusiva prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera e), del Decreto ACE non opera nel caso di una società incorporante, che ha ereditato la base ACE dell'incorporata, la quale aveva erogato finanziamenti a favore delle controllate, ove nessuna delle società beneficiarie dei finanziamenti abbia a sua volta effettuato conferimenti, finanziamenti, pagamenti di corrispettivi per acquisti di partecipazioni, aziende o rami di azienda in società residenti appartenenti al gruppo. Infatti, in tal caso non si verificano gli effetti duplicativi del beneficio che la disciplina antielusiva speciale intende contrastare.

3

Agevolazioni - Imposte sui redditi

ACE - Fusione inversa - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 98 del 6 dicembre 2018

In sede di fusione, la base ACE è calcolata quale somma algebrica di tutte le variazioni positive e negative facenti capo alle società coinvolte nell'operazione, considerando tra le variazioni negative anche il decremento di capitale proprio derivante dalla distribuzione delle riserve da sovrapprezzo.

4

Agevolazioni - Imposte sui redditi

ACE - Norma antielusiva di cui all'art. 10, comma 3 lett. a) del D.M. 3 agosto 2017 - Disapplicazione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 99 del 6 dicembre 2018

L'articolo 10, comma 3, lettera a), del nuovo decreto ACE prevede che la variazione in aumento di capitale proprio, che costituisce la base di calcolo del beneficio fiscale ACE, non ha effetto fino a concorrenza dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1'. Nel caso di acquisto di partecipazioni dalla propria controllante, cui consegue un incremento di capitale della controllata, la base ACE di quest'ultima deve essere ridotta degli importi versati a titolo di corrispettivo per l'acquisto delle partecipazioni, nei limiti delle somme che hanno avuto un impiego duplicativo dell'ACE da parte della controllante (perché, ad esempio, utilizzati per eseguire conferimenti a favore delle partecipate).



5

Agevolazioni - Imposte sui redditi

Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo - Costi commissionati alla società italiana dal socio unico non residente: compete - Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 15 dell'11 dicembre 2018

Come chiarito nella Circolare n. 13 del 2017, il credito d'imposta di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013, come interamente sostituito dall'articolo 1, comma 35, della L. n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015), spetta anche nell'ipotesi di attività di ricerca e sviluppo commissionata a società residente in Italia dal suo socio unico, società estera statunitense, alla quale la società commissionaria riaddebita i costi della attività di ricerca.

6

Agevolazioni - Imposte sui redditi

ACE - Differenze da fusione contabilizzata in base all'IFRS 3 - Irrilevanza - Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 16 dell'11 dicembre 2018

La differenza negativa (*bargain purchase*) che emerge da un'operazione di fusione contabilizzata come provento di conto economico sulla base del principio contabile internazionale IFRS 3, usando il cosiddetto 'metodo dell'acquisto' non assume alcuna rilevanza ai fini del computo dell'ACE.

7

Agevolazioni - Imposte sui redditi

Costi sostenuti per la quotazione- Inerenza - Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 19 del 27 dicembre 2018

I costi legati all'ammissione alla quotazione possono considerarsi inerenti all'attività dell'impresa quotanda, anche quando l'operazione avviene tramite OPV e, dunque, senza aumento di capitale.

8

Agevolazioni - Imposte sui redditi

Reddito di lavoro dipendente - Detassazione dei premi di risultato - Condizioni - Conseguimento di un risultato incrementale: necessita - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 130 del 27 dicembre 2018

Il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1, commi 182 e ss., della Legge di Stabilità 2016, consistente nell'applicazione, sui premi di risultato, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento, richiede, quale requisito essenziale, l'incrementalità. Pertanto, nel caso di erogazione di un premio di risultato non subordinato al conseguimento di un risultato incrementale rispetto a quello registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma ancorato al raggiungimento di parametri stabili, fissati nel contratto aziendale, il suddetto beneficio non risulta applicabile.

9

Agevolazioni - Imposte sui redditi

Reddito di lavoro dipendente - Detassazione dei premi di risultato - Condizioni - Conseguimento di un risultato incrementale: necessita - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 130 del 27 dicembre 2018

Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, consistente nella detassazione al 50 per cento dei redditi prodotti in Italia, il soggetto deve, tra l'altro, non risultare fiscalmente residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR nei due anni d'imposta precedenti il rientro in Italia (in senso conforme, cfr. la Risoluzione n. 51 del 2018).



10

Agevolazioni - Imposte sui redditi*Regime speciale per i lavoratori c.d. impatriati - Requisiti - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 136 del 27 dicembre 2018*

Nel caso di una cittadina italiana in possesso di un titolo di laurea, iscritta all'AIRE dal luglio 2016, e che ha svolto attività di lavoro dipendente all'estero per un periodo superiore a 24 mesi, spetta l'agevolazione di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, nel presupposto che nei due anni d'imposta precedenti il rientro in Italia non risulti fiscalmente residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR (in senso conforme, cfr. la Risoluzione n. 51 del 2018). Pertanto, in presenza dei suddetti requisiti, può chiedere al proprio datore di lavoro l'applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati dall'anno in cui acquisisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d'imposta successivi in cui l'attività lavorativa sia svolta in via prevalente in Italia.

11

Agevolazioni - Imposte sui redditi*Addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori del settore finanziario sotto forma di bonus e stock option - Applicabilità sull'eccedenza rispetto alla retribuzione fissa - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 146 del 28 dicembre 2018*

L'addizionale del 10 per cento, introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010, deve essere applicata sugli emolumenti variabili (sotto forma di bonus e stock option) corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario, per l'importo che eccede la parte fissa della retribuzione. Pertanto l'interpretazione di cui alla Sentenza n. 5413 del 2017 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia deve essere disattesa.

12

Agevolazioni - Imposte sui redditi*Rideterminazione dei valori delle partecipazioni non quotate - Giuramento della perizia di stima entro il 30 giugno 2017- Necessità - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 153 del 28 dicembre 2018*

Al fine di beneficiare del regime di 'Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati', di cui all'articolo 1, comma 554 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il valore delle partecipazioni non quotate possedute alla data dell'1 gennaio 2017 doveva essere attestato da una apposita perizia di stima, da sottoporre a giuramento entro il termine del 30 giugno 2017. In assenza di giuramento entro la predetta data, pertanto, il beneficio non compete.

13

Agevolazioni - Imposte sui redditi*ACE - Norma antielusiva di cui all'art. 10, comma 3 lett. a) e comma 4 lett. a) del D.M. 3 agosto 2017 - Disapplicazione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 166 del 28 dicembre 2018*

La risposta fornisce chiarimenti circa la disapplicazione della normativa antielusiva di cui all'art. 10 del nuovo decreto ACE.

Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 4, lett. a), relativa ai conferimenti provenienti da soggetti residenti o domiciliati in Stati che non consentono adeguato scambio di informazioni, nel caso di specie, poiché la controllante è una società quotata residente in UE, la cui compagine sociale è estremamente frammentata e la quasi totalità del capitale della società è detenuto da fondi di investimento internazionali nessuno dei quali risulta titolare di una quota di partecipazione sufficiente a qualificarlo come soggetto controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la norma può ritenersi disapplicata.



Inoltre, anche l'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE, relativo ai corrispettivi per l'acquisto di partecipazioni in società del gruppo, è disapplicato, in quanto tali somme non sono state utilizzate per duplicare l'agevolazione all'interno del gruppo, mediante successivi conferimenti.

Tuttavia, la circostanza per cui i flussi di denaro ricevuti a titolo di conferimento siano stati contestualmente riversati a soggetti esteri del gruppo come corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni in società residenti sempre appartenenti al gruppo presenta profili di criticità legati alla creazione artificiosa di base ACE in capo alla società, da valutare ai sensi della disciplina dell'abuso del diritto contenuta nell'articolo 10-*bis* della L. n. 212 del 2000.

14

Imposte sui redditi

Fusione per incorporazione - Deducibilità delle perdite ed eccedenze ACE della incorporata - Limitazione di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR - Mancato superamento del limite del patrimonio netto - Irrilevanza- Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 93 del 5 dicembre 2018

Nel caso di una fusione per incorporazione tra due banche, il mancato rispetto del c.d. limite patrimoniale da parte della incorporata non limita il diritto del riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE in capo alla incorporante, non essendo l'incorporata qualificabile come società priva di capacità produttiva, dal momento che risulta superato il *test* di vitalità ed il relativo valore economico è superiore a quello contabile.

15

Imposte sui redditi

Fusione per incorporazione - Deducibilità degli interessi passivi della incorporata holding pura - Limitazione di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR - Mancato superamento del test di vitalità - Irrilevanza - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 94 del 5 dicembre 2018

Nel caso di una operazione di *merger leveraged buyout* (MLBO), a seguito del quale una società incorporante intende dedurre l'eccedenza di interessi passivi, maturati ante ingresso nel consolidato dalla incorporata, è ammessa la disapplicazione della normativa di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR, nonostante il mancato superamento del *test* di vitalità in capo alla incorporata. Infatti, in considerazione dello specifico '*status*' di *holding* pura della incorporata, la incorporante dimostra di non integrare la situazione che la norma antielusiva intende colpire, poiché gli interessi passivi acquisiti con la fusione si accompagnano all'*asset* partecipativo nella società *target* residente in USA, avente un valore di mercato di molto superiore a quello del beneficio fiscale.

16

Imposte sui redditi - IRAP

Locazione immobiliare - Contributo ricevuto per allestimento locali - Principio di derivazione rafforzata - Imputazione pro rata temporis anche ai fini fiscali - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 100 del 6 dicembre 2018

Il contributo erogato, su base contrattuale, da parte del locatore a fronte dell'onere sostenuto dal locatario per l'allestimento dei locali, concorre alla formazione del reddito del locatario *pro rata temporis* per l'intera durata del contratto di locazione, a diretta riduzione del canone pattuito, ove la società l'abbia così rilevato a bilancio. In tale situazione infatti è applicabile il principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, si applica al bilancio ITA GAAP, secondo il quale la qualificazione e l'imputazione temporale adottate in bilancio possono trovare riconoscimento fiscale ai fini IRES ed IRAP.



17

Imposte sui redditi - IRAP*Intermediari finanziari - Definizione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 106 del 13 dicembre 2018*

Nell'ambito delle imposte sui redditi e dell'IRAP, così come ai fini dell'addizionale di cui all'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010, gli enti creditizi e finanziari sono identificati mediante rinvio al D.Lgs. n. 87 del 1992, nonostante che sia stato abrogato (cfr. articoli 96 e 106 del TUIR e 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997).

La risposta richiama il D.Lgs. 29 novembre 2018 (di attuazione della direttiva (UE) 2016/1164, c.d. ATAD, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 - vedere la sezione Legislazione), che all'articolo 12 introduce una nuova definizione di intermediari finanziari, *holding* finanziarie e non finanziarie alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della direttiva ATAD.

18

Imposte sui redditi*Principio di derivazione rafforzata - Risoluzione di contratto di leasing - Indennizzo - Imputazione temporale - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 108 del 17 dicembre 2018*

In ipotesi di contratto di *leasing* che prevede la risoluzione di diritto e un conseguente indennizzo a favore del concedente qualora l'immobile venga confiscato, la competenza dell'onere derivante dall'indennizzo contrattualmente previsto va individuata nel momento in cui sorge l'obbligazione della società utilizzatrice al pagamento del suddetto indennizzo e, nel caso di specie, alla data della sentenza inoppugnabile della Corte di Cassazione che conferma l'ordine di confisca dell'immobile. Infatti il par. 38 del principio OIC 19 prevede che i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e di servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

19

Imposte sui redditi*Fusione per incorporazione - Riporto di perdite, eccedenze di interessi passivi e ACE - Limitazione di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR - Mancato superamento del limite del patrimonio netto - Irrilevanza - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 109 del 17 dicembre 2018*

Nel caso di società incorporate che non rispettano il limite del patrimonio netto, richiesto, congiuntamente al *test* di vitalità, dall'art. 172, comma 7 del TUIR, tale norma può essere comunque disapplicata, ritenendo superato anche il primo limite, ove sussistano, tra le altre, le seguenti circostanze oggettive, individuate nella documentazione inviata dalla società incorporante, che evidenziano una situazione di eccezionalità.

I risultati negativi sono, in parte, la conseguenza degli eventi di natura eccezionale e delle circostanze straordinarie rappresentate; le due società presentano un organico rilevante; dopo l'acquisizione, si è pervenuti alla estinzione dei finanziamenti in capo alle due società; le società, per poter estinguere i predetti finanziamenti, sono state capitalizzate mediante conferimento; l'attività di gestione dei punti vendita continuerà ad essere esercitata dalla Società risultante dalla fusione.



Nei 24 mesi precedenti la fusione sono stati effettuati versamenti determinati dall'incombenza civilistica di ripianare le perdite superiori al terzo del capitale sociale, oltre che dalla necessità di onorare i debiti pregressi, e non dall'intento elusivo di incrementare artatamente il patrimonio della società, allo scopo di utilizzare in compensazione un maggior ammontare di perdite pregresse. Pertanto, si può disapplicare la regola della riduzione del limite del patrimonio netto coi versamenti effettuati nei precedenti 24 mesi.

L'operazione di aggregazione aziendale non rappresenta l'epilogo di una manovra elusiva finalizzata all'indebito utilizzo, da parte del soggetto risultante dall'operazione, di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze di ACE, maturati da società, partecipanti alla fusione, la cui attività economica sia ormai inesistente.

20

Imposte sui redditi

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Agenzia delle Entrate, Comunicato del 20 dicembre 2018

Mediante comunicato dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018, Supplemento Ordinario n. 57, sono state rese note le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, utilizzabili dal 2019.

21

Imposte sui redditi

Merger leveraged buyout (MLBO) - Riporto di perdite, eccedenze di interessi passivi e ACE - Limitazioni di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR - Mancato superamento del limite del patrimonio netto e del test di vitalità - Irrilevanza - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 127 del 24 dicembre 2018

Come chiarito nella Circolare n. 6 del 30 marzo 2016, la società veicolo può considerarsi 'vitale', in quanto svolge funzioni strumentali alla realizzazione dell'operazione di MLBO, senza necessità di applicare il *test* di cui all'art. 172 comma 7 del TUIR.

Anche il limite del patrimonio netto è disapplicabile poiché, come chiarito dalla stessa circolare, i conferimenti iniziali a favore della società veicolo possono considerarsi 'fisiologici' nell'ambito della realizzazione dell'operazione di MLBO e, pertanto, non rivolti a 'consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali'.

Per la società incorporata il limite del patrimonio netto risulta superato, tenuto conto delle seguenti motivazioni oggettive, individuate nella documentazione inviata dall'istante, che evidenziano la situazione di eccezionalità.

I risultati negativi conseguiti dalla società non sembrano tali da pregiudicarne l'operatività in quanto: la stessa presenta un organico rilevante e crescente; i componenti negativi che hanno generato gli *asset* fiscali richiesti sono prevalentemente da riconnettere alla operazione di MLBO e non alla ordinaria operatività dell'azienda; a seguito della acquisizione, si è pervenuti alla estinzione delle due obbligazioni emesse nel corso dell'anno n-1 in occasione del precedente MLBO.

L'operazione di aggregazione aziendale non rappresenta l'epilogo di una manovra elusiva finalizzata all'indebito utilizzo - da parte del soggetto risultante dall'operazione - di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze di ACE, maturati da società, partecipanti alla fusione, la cui attività economica sia ormai inesistente.



22

Imposte sui redditi

Reddito di lavoro dipendente - Emolumenti corrisposti alla cessazione del rapporto - Lavoro prestato esclusivamente all'estero da un non residente distaccato - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 132 del 27 dicembre 2018

In base al combinato disposto dell'art. 23, comma 2, lett. a) del TUIR e dell'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Argentina, le indennità di cessazione del rapporto erogate da una società residente ad un dipendente italiano, ma fiscalmente residente in Argentina, Paese nel quale è stato distaccato ed ha svolto interamente la propria attività lavorativa, devono essere assoggettate a tassazione esclusivamente in quest'ultimo Stato. La società distaccante, previa presentazione, da parte del lavoratore, di apposita domanda corredata da certificato di residenza fiscale in Argentina, può applicare direttamente il regime convenzionale, non operando alcuna ritenuta.

23

Imposte sui redditi - IVA

Finanziamento attraverso lo strumento del crowdfunding- Regime fiscale - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 137 del 27 dicembre 2018

Nel caso di finanziamento ottenuto tramite *crowdfunding* c.d. *reward-based*, nella formula nota come *'all or nothing'*, l'erogazione delle risorse finanziarie dipende dal raggiungimento, entro un determinato termine, della soglia minima, individuata dal proponente, per l'effettiva possibilità di avviare la fase esecutiva - nel caso di specie, la commercializzazione di prodotti innovativi.

In tal caso, nel momento in cui verrà raggiunta la soglia minima prevista per la realizzazione del progetto, i finanziatori, da un lato, perderanno il diritto di recuperare la somma erogata, dall'altro, acquisiranno il diritto di ricevere uno dei prototipi finanziati.

A questo punto, la piattaforma *internet* accrediterà i relativi importi al proponente/istante, che - in ossequio alla volontà di avviare un'attività mediante la commercializzazione dei prototipi ideati - sarà tenuto ad aprire una posizione IVA e a fatturare, ai singoli finanziatori, la cessione del prototipo, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai fini delle imposte dirette, i finanziamenti ricevuti tramite il *crowdfunding* nonché i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto realizzato saranno assoggettati alla disciplina fiscale del lavoro autonomo o del reddito di impresa, a seconda della tipologia scelta per lo svolgimento dell'attività.

Nell'ipotesi in cui la soglia minima di finanziamento prevista non venga raggiunta nel termine stabilito, l'operazione si intenderà non realizzata, con la conseguenza che il finanziamento ricevuto, che verrà restituito ai contribuenti, non assumerà alcuna rilevanza fiscale.

24

Imposte sui redditi

Reddito di lavoro dipendente - Lavoro prestato in parte all'estero da un non residente distaccato in Italia - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 148 del 28 dicembre 2018

Nel caso di un lavoratore dipendente non residente e distaccato in Italia, che svolge la propria prestazione in parte all'estero, la quota di reddito di lavoro dipendente da non assoggettare a tassazione in Italia e da non inserire nella Certificazione Unica è determinata sulla base della percentuale derivante dal rapporto tra giorni di attività lavorativa svolta all'estero e i giorni totali di distacco in Italia, applicata alla retribuzione totale erogata al dipendente.

Come chiarito nella Circolare n. 17 del 2017, il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei, e.g., per entrambi i termini il periodo di lavoro è assunto al netto di festività, weekend e ferie.



25

Imposte sui redditi

Regime dei dividendi da paradisi fiscali - Società intermedia 'figlia' ai sensi della direttiva madre-figlia - Disapplicazione - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 20 del 31 dicembre 2018

Il regime di imposizione integrale dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 3, del TUIR trova applicazione anche nei confronti degli utili distribuiti da una società *conduit* 'figlia', ai sensi della c.d. Direttiva madre-figlia n. 90/435/CE, ma 'provenienti' da società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Ai fini della disapplicazione di tale regime, l'esame dell'Amministrazione fiscale italiana deve essere effettuato caso per caso e si basa, in particolare, sulla circostanza che la partecipazione nel soggetto localizzato nel *tax haven* non sia detenuta tramite la società figlia allo scopo di evitare artificiosamente che i redditi siano tassati in maniera congrua.

La circostanza che la società intermedia, ove controllata, abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC di cui all'articolo 167, comma 8-*bis*, del TUIR, non essendo considerata una 'costruzione di puro artificio', non esclude che la medesima possa considerarsi un mero veicolo interposto per evitare l'imposizione integrale dei dividendi in capo alla controllante italiana.

26

IVA

Trattamento, ai fini IVA, dei servizi elettronici - Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi - Ricevuta fiscale - Copia inviata a mezzo e-mail - Ammissibilità - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 96 del 4 dicembre 2018

Non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, n. 6-*ter* del D.P.R. 633 del 1972, e vige l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi previsto dall'art. 1 del D.M. 27 ottobre 2015, per le operazioni B2C inerenti i servizi prestati da una società che svolge attività via *internet* (i.e. realizzazione di siti, applicazioni e portali).

Qualora l'operazione sia documentata da ricevuta fiscale, è ammessa la consegna della copia della stessa al cliente a mezzo *e-mail* ma non ne è consentita l'emissione elettronica.

27

IVA

Piano attestato di risanamento - Note di variazione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 110 del 17 dicembre 2018

Nel caso di piano attestato ex articolo 67 della L.F. il debitore ha l'obbligo di registrare la nota di variazione in diminuzione ricevuta dal creditore, e relativa alla parte di credito falcidiato, e di procedere al riversamento della relativa imposta all'Erario, senza attendere la conclusione del piano di risanamento.

28

IVA

Esercizio del gioco e della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS - Attività di verifica obbligatorie - Esenzione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 112 del 18 dicembre 2018

Le prestazioni aventi ad oggetto le verifiche obbligatorie di conformità dei sistemi di gioco VLT e dei relativi giochi rientrano nell'ambito della disposizione di esenzione da IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 6) del D.P.R. n. 633 del 1972. Infatti, costituiscono servizi necessari e indispensabili, senza i quali la società non potrebbe provvedere ad effettuare l'attività di raccolta delle giocate.



29

IVA

Concordato preventivo con continuità aziendale - Note di variazione - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 113 del 18 dicembre 2018

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale, i creditori chirografari, dal momento in cui viene portato a compimento il piano di riparto, possono emettere la nota di variazione in diminuzione, fermo restando il diritto ad esercitare la detrazione entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.

30

IVA

Recupero dell'IVA erroneamente addebitata in rivalsa - Prestazioni rese nell'ambito di Expo Milano 2015 - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 115 del 18 dicembre 2018

La risposta fornisce chiarimenti in merito al caso in cui sia stata erroneamente addebitata l'IVA in rivalsa, in riferimento a prestazioni di servizi di costruzione e demolizione di un padiglione espositivo di Expo Milano 2015 rese da società italiane ad una società non residente.

In primo luogo, affinché i servizi resi da società italiane ad una società che ha condotto la realizzazione del Padiglione di Expo 2015 per conto di un Partecipante Ufficiale possano considerarsi fuori campo IVA è necessario che sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:

- le operazioni si riferiscano alla realizzazione e demolizione del padiglione;
- la società sia un soggetto passivo IVA nel proprio Paese di stabilimento;
- la società non abbia una stabile organizzazione in Italia.

Laddove, invece, la società non sia un soggetto passivo IVA nel proprio Paese di stabilimento, ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 le operazioni sono rilevanti ai fini IVA in Italia, essendo state ivi materialmente svolte, sebbene non imponibili per effetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, dell'accordo BIE.

In entrambi i casi, con riguardo all'IVA erroneamente addebitata a titolo di rivalsa dalle società italiane, i fornitori possono emettere una nota di credito nei confronti della società, entro un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, rimanendo salva la facoltà della società di agire nei confronti dei fornitori in sede giudiziale ai fini della ripetizione dell'indebito, come previsto dell'art. 2033 c.c.

31

IVA

Contratti di scrittura connessi con gli spettacoli - Aliquota agevolata del 10 per cento - Applicabilità - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20 del 21 dicembre 2018

La circolare fornisce chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento, di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, come di recente modificata ad opera della Legge di Bilancio 2018, con riferimenti ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli ed alle relative prestazioni rese da intermediari.



32

IVA

Dichiarazione d'intento - Errata compilazione - Sanzioni applicabili - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 126 del 21 dicembre 2018

Nel caso di una società che, al fine di incrementare l'ammontare del *plafond* originariamente comunicato ad alcuni fornitori, ha inviato una o più dichiarazioni d'intento senza compilare il campo 'Integrativa', si applica la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 471 del 1997, in quanto si tratta di violazione di carattere formale, qualora:

- le dichiarazioni d'intento siano state rilasciate in presenza dei presupposti richiesti dalla legge;
- il fornitore, prima di emettere fatture senza addebito d'imposta, abbia verificato, in relazione ad ogni singola dichiarazione d'intento, l'inoltro delle stesse all'Agenzia delle Entrate nonché i dati, anche relativi al *plafond*, nelle medesime contenute;
- il *plafond* sia stato utilizzato nei limiti normativamente consentiti.

Peraltro, poiché il sistema di acquisizione telematica delle dichiarazioni d'intento non consente di apportare modifiche ai singoli campi di una dichiarazione già presentata, si ritiene che la società istante possa sanare ciascuna violazione commessa con il solo versamento della sanzione di 250 euro, con la riduzione prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, quando ne ricorrano le condizioni.

33

IVA

Fatturazione elettronica - Agenzia delle Entrate, Risposte alle domande più frequenti del 21 dicembre 2018

Nell'area tematica del sito dell'Agenzia sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (c.d. FAQ) dei contribuenti in merito alla fatturazione elettronica, da ultimo aggiornate alla data del 21 dicembre.

34

IVA

Gruppo IVA - Scheda informativa - Agenzia delle Entrate, Comunicato n. 119 del 24 dicembre 2018

In vista dell'entrata in vigore del nuovo regime l'1 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli forniscono delucidazioni su alcune modalità di applicazione della nuova disciplina, pubblicate nel sito dell'Agenzia nella sezione 'Scheda Gruppo IVA'.

35

IVA

Trattamento, ai fini IVA, delle cessioni di energia elettrica da parte di soggetto passivo stabilito in Svizzera a soggetti passivi rivenditori stabiliti in Italia - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 140 del 27 dicembre 2018

La risposta fornisce chiarimenti circa il regime IVA da applicare alle cessioni di energia elettrica effettuate da un soggetto passivo IVA stabilito in Svizzera nei confronti di soggetti passivi rivenditori stabiliti in Italia.



36

Statuto del contribuente

Scissione parziale non proporzionale - Abusività: non sussiste - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 91 del 4 dicembre 2018

La scissione parziale non proporzionale, che comporta l'assegnazione di una parte del patrimonio immobiliare della società semplice scissa a favore di una beneficiaria società semplice di nuova costituzione, partecipata da due soci costituenti un unico gruppo familiare, e non beneficia della neutralità ex art. 173 del TUIR (in quanto interessa società non commerciali) non integra un disegno abusivo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000.

Infatti, l'operazione di scissione non proporzionale che si intende attuare, per superare le divergenze tra le diverse strategie economiche volute dai soci appartenenti alle distinte compagini familiari, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la *ratio* di disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario. La scissione in esame appare, infatti, un'operazione fisiologica per consentire ai due distinti gruppi familiari di proseguire l'attività di gestione degli immobili secondo i rispettivi punti di vista.

37

Statuto del contribuente

Scissione parziale non proporzionale - Abusività: non sussiste - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 101 del 5 dicembre 2018

Non si configura alcun risparmio d'imposta indebito ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, nel caso di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, con cui una società immobiliare (società di capitali) attribuisce parte del suo patrimonio netto, negativo sul piano contabile, ma positivo in termini di valore effettivo, ad una beneficiaria avente diversa forma giuridica (società di persone).

Infatti, la scissione (cui segue anche una trasformazione omogenea), neutrale ex art. 173 del TUIR, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa essere qualificato come indebito, in quanto appare un'operazione fisiologica finalizzata a consentire alla società scissa di proseguire la propria attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà (seppur ridotto) e alla società beneficiaria di proseguire la propria attività di coltivazione e vendita di piante, contando su un rafforzamento patrimoniale (per effetto dell'attribuzione dei beni immobili presso i quali viene attualmente svolta l'attività d'impresa).

38

Statuto del contribuente

Scissione parziale proporzionale - Abusività: non sussiste - Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 139 del 27 dicembre 2018

La scissioni parziali proporzionali di due società commerciali, appartenenti allo stesso gruppo, che attribuiscono i propri rami immobiliari in favore di altra società del gruppo che svolge attività di gestione delle attività immobiliari per conto del gruppo, neutrali ai sensi dell'art. 173 del TUIR, non configurano alcun disegno abusivo ai fini IRES e IRAP ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000.

La scissione appare, infatti, operazione fisiologica, volta alla concentrazione e riorganizzazione del compendio immobiliare nell'ambito del gruppo industriale di appartenenza, con conseguente separazione dell'attività operativa da quella immobiliare, al fine di sviluppare al meglio le due attività.



Parte terza

Giurisprudenza

1

Accertamento

Controllo formale delle dichiarazioni - Ambito applicativo - Differenza dall'accertamento - Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sentenza n. 1698 del 25 ottobre 2018

L'attività di controllo formale delle dichiarazioni (*ex art. 36-bis* del D.P.R. n. 600 del 1973) si sostanzia in un mero riscontro cartolare e riguarda errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili, senza che si renda necessaria un'attività di tipo valutativo o interpretativo. Pertanto, ogniqualvolta a seguito di un controllo formale emergano situazioni che richiedono valutazioni di tal genere, l'Agenzia delle Entrate deve procedere con apposito atto di accertamento.

2

Accertamento - IVA

Acquisto relativo ad un'operazione inesistente - Indetraibilità - Cassazione, Ordinanza n. 29322 del 14 novembre 2018

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, diviene onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibile; con la precisazione che, a tal fine, non è sufficiente addurre la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili e la cui predisposizione costituisce parte integrante del meccanismo di frode erariale posto in essere (conformi: Cass. n. 11873/2018; Cass. n. 428/2015; Cass. n. 12802/2011). Nel caso di specie, in sede di dichiarazione inizio attività, presentata per l'attribuzione della partita IVA, la società emittente le fatture aveva dichiarato di esercitare l'attività di demolizione di edifici, mentre l'operazione di acquisto era relativa al settore vinicolo.

3

Accertamento - Imposte indirette

Conferimento immobiliare in trust - Inapplicabilità - Fattispecie - Cassazione, Ordinanza n. 31445 del 5 dicembre 2018

Il conferimento in *trust* di un patrimonio immobiliare, allo scopo di destinare il ricavato della (eventuale) vendita dei beni alla soddisfazione dei creditori della società di cui i disponenti erano fideiussori, con la previsione del ritrasferimento finale dei beni residui ai disponenti, non va soggetto all'imposta di donazione proporzionale. Infatti, sono rilevanti per l'imposta di donazione i soli vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.

4

Imposte sui redditi

Servizi infra gruppo prestati da consolidante a consolidata - Inerenza: sussiste - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2486 del 30 maggio 2018

I costi per servizi *intercompany* resi tra soggetti che hanno aderito al consolidato fiscale (nel caso specifico, dalla consolidante alla consolidata) sono deducibili, in quanto il vantaggio per l'attività d'impresa recato dai suddetti servizi prevale sulla diversa soggettività giuridica delle società alle quali il vantaggio è riferito, se le società partecipano a un gruppo che unitariamente considerato funziona come una sola impresa. Diversamente, la tassazione in capo alla società che ha reso i servizi (nel caso di specie, la consolidante) dei corrispettivi ricevuti determinerebbe una situazione di doppia imposizione non ammessa dall'ordinamento tributario.



5

Imposte sui redditi*Polizze 'unit linked' - Natura - Redditi di capitale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 5608 del 10 dicembre 2018*

Le polizze 'unit linked' rivestono natura finanziaria e i relativi rendimenti sono da sottoporre a tassazione quale reddito di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g-quater del TUIR). Infatti con le polizze *unit linked* l'assicurato realizza un investimento indiretto in azioni, obbligazioni o altri titoli, in quanto il valore della polizza è collegato al valore delle quote degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

6

Imposte sui redditi*Consolidato fiscale-Dichiarazione presentata oltre i 90 giorni - Riporto delle perdite: compete - Cassazione, Sentenza n. 32076 del 12 dicembre 2018*

In caso di consolidato fiscale la cui dichiarazione sia stata presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza, le perdite fiscali assegnate dalle consolidate alla consolidante non vengono perse se, per errore, nel modello CNM vengono indicate tra i ricavi dalla consolidante (sostanzialmente conforme, ma in tema di detrazione IVA: Cassazione SS. UU. 17757/2016).

7

Imposte sui redditi*Robin tax - Illegittimità costituzionale - Effetti temporali - Cassazione, Sentenza n. 32716 del 18 dicembre 2018*

La dichiarazione di incostituzionalità dell'addizionale IRES, di cui all'art. 81 co. 16 del D.L. n. 112 del 2008, stabilita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10 dell'11 febbraio 2015, decorre, come previsto nella sentenza, dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

8

Imposte sui redditi*Società non operative - Albergo affittato a terzi - Disapplicazione della disciplina: irrilevanza - Cassazione, Ordinanza n. 33002 del 20 dicembre 2018*

Non costituisce una condizione oggettiva idonea a disapplicare la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994 la situazione in cui l'azienda (nella specie, un albergo) sia stata affittata a terzi. Infatti, sono irrilevanti, ai fini della prova prevista all'art. 30 co. 4-bis della L. n. 724, le scelte volontarie poste in essere dal contribuente.

9

Imposte sui redditi*Esterovestizione - Luogo della sede dell'attività economica - Elementi indicativi - Cassazione, Sentenza n. 33234 del 21 dicembre 2018*

In tema di imposte sui redditi, per determinare il luogo della sede dell'attività economica di una società occorre prendere in considerazione un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione, tuttavia, anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie.



10

IVA

Responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972– Automatismo - Determinazione del valore normale: parametri - Cassazione, Sentenza n. 31057 del 30 novembre 2018

La responsabilità solidale del cessionario di cui all'art. 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (per le cessioni effettuate ad un prezzo inferiore al valore normale), prevede, in luogo del disconoscimento della detrazione, 'l'obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente'. Pertanto, non è necessaria alcuna attività accertativa a carico del cessionario, potendo egli difendersi nel merito nel ricorso contro la cartella di pagamento.

Un utile parametro per verificare la cessione al di sotto del valore normale può essere il prezzo praticato su cessioni analoghe, purchè effettuate entro un breve lasso temporale.

11

IVA

Riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento – Vincoli - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-672/17 del 6 dicembre 2018

Il principio di neutralità nonché gli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale prevede che la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in caso di mancato pagamento, non possa essere effettuata dal soggetto passivo fintantoché quest'ultimo non abbia comunicato, previamente, il proprio intento di annullare in tutto o in parte l'IVA all'acquirente del bene o del servizio, se quest'ultimo è un soggetto passivo, ai fini della rettifica della detrazione dell'importo dell'IVA che questi abbia potuto effettuare.

12

IVA

Compensazione di un credito d'imposta per un ammontare superiore all'importo consentito - Ravvedimento operoso - Omesso versamento: sussiste - Cassazione, Sentenza n. 31706 del 7 dicembre 2018

Ove il contribuente intenda avvalersi, per sanare la violazione di indebita compensazione di crediti tributari per un ammontare superiore a quello consentito, del ravvedimento operoso, deve corrispondere, oltre alla sanzione ridotta, anche l'eccedenza d'imposta indebitamente compensata.

Infatti la compensazione di un credito d'imposta per un ammontare superiore a quello previsto dalla legge (art. 34 della L. n. 388 del 2000) configura sempre un omesso versamento sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

13

IVA

Locazione di immobili di esercizio commerciale unitamente a beni mobili necessari per tali esercizi - Trasferimento di azienda: non sussiste - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-17/18 del 19 dicembre 2018

La nozione di 'trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni', ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che in essa non rientra l'operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale viene concesso in locazione, unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, ancorché il locatario prosegua l'attività del locatore utilizzando la stessa denominazione commerciale.



14

IVA

Locazione di immobili di esercizio commerciale unitamente a beni mobili necessari per tali esercizio - Prestazione di servizi unitaria: sussiste - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-17/18 del 19 dicembre 2018

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che un contratto di locazione avente ad oggetto un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale, nonché tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, costituisce una prestazione unica nell'ambito della quale la locazione del bene immobile rappresenta la prestazione principale.

15

Processo tributario

Formazione del silenzio rifiuto - Successiva emanazione del diniego espresso - Impugnazione - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 3846 del 18 settembre 2018

Il provvedimento esplicito di diniego del rimborso, fondato su un'autonoma istruttoria e motivazione dell'Ufficio, costituisce un atto confermativo del rifiuto tacito precedentemente maturato, e, come tale, deve essere impugnato dal contribuente. Ove, invece, il contribuente impugni il provvedimento tacito, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.